



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

## Edizione di martedì 15 Febbraio 2022

### EDITORIALI

[I temi della diciottesima puntata di Adempimenti In Diretta](#)

di Laura Mazzola

### DICHIARAZIONI

[La novità del modello Redditi SC 2022](#)

di Federica Furlani

### AGEVOLAZIONI

[Credito di imposta per bonifica ambientale](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il monitoraggio fiscale dei titolari effettivi del trust](#)

di Ennio Vial

### PENALE TRIBUTARIO

[Il quadro lasciato “in bianco” non configura il reato di omessa dichiarazione](#)

di Lucia Recchioni

### SPORT E MOTORI

[Le 3 scuse più comuni per non fare sport](#)

di Maurizia Fiori - trainer professionista

## EDITORIALI

### **I temi della diciottesima puntata di Adempimenti In Diretta**

di Laura Mazzola



Alle ore 9 consueto appuntamento con **Adempimenti In Diretta**, giunto alla **diciottesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, analizzeremo le **novità** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

Per quanto riguarda la normativa, approfondiremo il [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 febbraio](#), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 febbraio 2022, n. 32, il quale ha prorogato l'**invio semestrale dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS**.

Elencheremo poi i **2 provvedimenti** di nostro interesse e le **5 risposte ad istanze di interpello** pubblicate la settimana scorsa.

Vedremo poi **4 circolari e 1 messaggio Inps**. In particolare, analizzeremo:

- la [circolare dell'8 febbraio, n. 22](#), la quale ha fornito le **indicazioni di pagamento**, per il 2022, dei **contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti**;
- la [circolare dell'11 febbraio, n. 25](#), la quale evidenzia le **aliquote previste**, sempre per il 2022, per i **lavoratori autonomi**, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, **iscritti alla gestione separata** e non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, approfondiremo la **sentenza dell'11 febbraio 2022, n. 4973**, in tema di **responsabilità del contribuente per omessa dichiarazione**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **dichiarazione annuale Iva**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le principali **scadenze del 16 febbraio** e, di seguito, effettueremo un **focus** dedicato all'**assegno unico e universale**, istituito per i figli minorenni e per i maggiorenni fino ai 21 anni, con eccezione per i figli con disabilità.

In particolare, vedremo la **normativa e la prassi di riferimento**, i **requisiti in capo ai richiedenti e in capo ai figli maggiorenni**, la **determinazione dell'importo** e le **modalità di erogazione**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che proseguirà l'esame, nella **quarta sessione** dedicata agli **adempimenti in pratica**, della **dichiarazione Iva con TS Studio**.

Il nostro diciottesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **quinta sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

#### **MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA**

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

## DICHIARAZIONI

### **La novità del modello Redditi SC 2022**

di Federica Furlani



Il modello **Redditi SC 2022 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati**, recentemente approvato, da utilizzarsi per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021, presenta le seguenti **novità**, che recepiscono i cambiamenti legislativi del periodo.

- **Frontespizio**

Nella sezione “**Firma della dichiarazione**” è stata prevista la nuova casella “**Presenza visto superbonus**”, da barrare in caso di **apposizione del visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel “superbonus” ([articolo 119, comma 11, D.L. 34/2020](#)).

<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Quadri compilati: <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>RA</td><td>RB</td><td>RH</td><td>RL</td><td>RT</td><td>RF</td><td>RI</td><td>RK</td><td>RM</td><td>RN</td><td>PN</td><td>RO</td><td>RQ</td><td>RS</td><td>RU</td><td>RJ</td><td>RV</td><td>RX</td><td>RZ</td><td>FC</td><td>TR</td><td>CE</td> </tr> <tr> <td>TN</td><td>GN</td><td>GC</td><td>OP</td><td>NI</td><td>DI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Presenza visto Superbonus                 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario                 </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario                 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">FIRMA DEL DICHIARANTE</div>																				RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE	TN	GN	GC	OP	NI	DI																
RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE																																											
TN	GN	GC	OP	NI	DI																																																											

Sempre nella sezione “**Firma della dichiarazione**”, è stata eliminata la casella **Esonero dall'apposizione del visto di conformità**, che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall'apposizione del visto di conformità di cui all'[articolo 9 bis, comma 11, lettera a\), D.L. 50/2017](#).

- **Quadro RF – Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria**
- **Quadro OP – Comunicazioni per i regimi opzionali**
- **Quadro RS – Dati relativi all'opzione *patent box***

L'[articolo 6 D.L. 146/2021](#), così come modificato dall'[articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021](#), prevede la possibilità, dal periodo di imposta in corso dalla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021, di optare per la disciplina del c.d. *Patent Box*, ovvero l'applicazione della **maggiorazione del 110%**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

A tal fine, nel **rigo RF55** – Altre variazioni in diminuzione, è stato introdotto il **codice 86** dove indicare la predetta maggiorazione.

Per usufruire della disciplina agevolativa in commento è stato previsto:

- nel **quadro OP**, sezione IV, l'esercizio dell'opzione, che ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile;

SEZIONE IV	OPzione	Posesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling
Patent box	OP21			

- nel **quadro RS (righi da RS530 a RS532)**, il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del *Patent box* ([articolo 6 D.L. 146/2021](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 10, lett. a, L. 234/2021](#)).

Dati relativi all'opzione "Patent box"	Numero dei beni	COSTI INTRA-MURIS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530 Software protetto da copyright	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	5	6 ,00	7 ,00	Codice fiscale fornitore
RS531 Brevetti industriali	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	5	6 ,00	7 ,00	
RS532 Disegni e modelli	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	5	6 ,00	7 ,00	

- **Quadro RQ – Altre imposte**

È stata introdotta la **sezione XXIV – Rivalutazione delle attività immateriali**, per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali oggetto di rivalutazione/riallineamento, altrimenti **deducibile in misura non superiore ad 1/50 del**

**costo o valore.**

Ai sensi dei commi 8-ter e 8-quater dell'[articolo 110 D.L. 104/2020](#), introdotti dall'[articolo 1, comma 622, L. 234/2021](#), per mantenere la deduzione di cui all'[articolo 103 Tuir](#), in misura **non superiore ad 1/18 del costo** o del valore, è necessario procedere al **versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap** e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'[articolo 176, comma 2-ter, Tuir](#) (12%-14%-16% a seconda dell'importo dei maggiori valori, al netto di quella già versata).

SEZIONE XXIV Rivalutazione delle attività immateriali	RQ100	Maggiori valori immateriali	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20	Imposta dovuta
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
					Prima rata 5 ,00

- **Quadro FC – Redditi dei soggetti controllati non residenti**

Sono state previste le nuove caselle “Monitoraggio” e “OICR” per tenere conto delle disposizioni contenute nel **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27.12.2021** (Disposizioni in materia di imprese estere controllate: nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lettera a, dell'[articolo 167 Tuir](#)).

- **Quadro RS – Prospetti vari**

Le novità del quadro RS riguardano:

- l'aggiornamento del prospetto relativo alle **“Spese di riqualificazione energetica”**, quello relativo alle **“Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”** ed il prospetto riguardante la **“Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”**, con riferimento alle spese per le quali è possibile usufruire della detrazione nella misura del 110% ([articolo 119 D.L. 34/2020](#), come modificato dall'[articolo 1, commi 28 e 37, L. 234/2021](#)). Inoltre, è stato **aggiornato il prospetto per il calcolo della detrazione** per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (articolo 1, commi da 219 a 223, L. 160/2019, come modificato dall'[articolo 1, comma 39, L. 234/2021](#));
- l'introduzione del nuovo prospetto per il calcolo della detrazione per le **“Spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche”**, di cui all'[articolo 119-ter D.L. 34/2020](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 42, L. 234/2021](#);
- l'integrazione del prospetto per l'applicazione della disciplina Ace per consentire il calcolo della c.d. **“Ace innovativa”** determinata **applicando l'aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021**, che rileva per un ammontare massimo di **5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto**.

([articolo 19, comma 3, D.L. 73/2021](#)).

## AGEVOLAZIONI

### **Credito di imposta per bonifica ambientale**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## **SPORT E TERZO SETTORE: LE RIFORME A CONFRONTO**

[Scopri di più >](#)

È stato pubblicato il decreto attuativo del **credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro**, effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi **ambientali** su **edifici e terreni pubblici**.

Si tratta del [\*\*D.P.C.M. 10.12.2021\*\*](#) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, in attuazione del credito di imposta di cui all'[\*\*articolo 1, commi da 156 a 161, L. 145/2018\*\*](#).

Le erogazioni liberali oggetto dell'agevolazione si riferiscono a **interventi su edifici e terreni pubblici**, sulla **base di progetti presentati dagli enti proprietari**, ai fini di:

- **bonifica ambientale**, intesa come risanamento e riqualificazione di un'area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- **rimozione dell'amianto** dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell'area;
- prevenzione e risanamento del **dissesto idrogeologico**, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
- realizzazione o ristrutturazione di **parchi e aree verdi attrezzate**, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
- **recupero di aree dismesse**, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un'area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

Il Ministero della transizione ecologica (Mite), tramite **apposito portale web** gestito dallo stesso Ministero, pubblica tutte le informazioni inerenti gli **interventi finanziabili** tramite un'erogazione liberale a sostegno dell'ambiente. L'elenco degli interventi è **continuamente aggiornato** attraverso le segnalazioni delle pubbliche amministrazioni di cui all'[\*\*articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001\*\*](#).

L'accesso al beneficio avviene previo rispetto della seguente procedura:

- a) il soggetto che intende effettuare un'erogazione liberale **individua l'intervento da sostenere sul portale web** gestito dal Mite e contatta la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per **concordare l'importo e i termini** dell'erogazione liberale;
- b) successivamente, il soggetto che intende effettuare l'erogazione liberale **prenota il contributo** comunicando al Mite l'ammontare dell'erogazione liberale e i termini di effettuazione concordati con l'amministrazione proprietaria del bene;
- c) nei **dieci giorni successivi alla prenotazione**, il Mite **comunica al soggetto** che intende effettuare l'erogazione liberale **l'ammissione al contributo, sotto forma di credito di imposta**, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste **sino all'esaurimento delle risorse disponibili** (pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021);
- d) entro i dieci giorni successivi alla comunicazione precedente, il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione, a pena di decadenza della prenotazione del contributo, **effettua il versamento con mezzi tracciati** (bonifico bancario, bollettino postale, assegni bancari e circolare, carte di credito, di debito e prepagate), riportando la causale **"Bonus Ambiente"**, seguita dalla denominazione dell'ente beneficiario e dall'oggetto della donazione;
- e) entro trenta giorni dall'avvenuto versamento, le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene oggetto di finanziamento **verificano il buon fine del pagamento** e, mediante l'accesso al portale gestito dal Mite, inseriscono i dati relativi all'intervento finanziato, l'esatto importo erogato, nonché i dati identificativi, comprensivi di codice fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione;
- f) successivamente, il soggetto che ha effettuato l'erogazione liberale, al fine di usufruire del credito d'imposta, accede al portale gestito dal Mite per **scaricare apposita dichiarazione** prodotta dal portale attestante la donazione, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti pubblici, e acconsentire o meno alla pubblicazione dei propri dati identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.

Il credito d'imposta è **riconosciuto nella misura del 65 per cento** delle erogazioni liberali in denaro effettuate con mezzi tracciati e spetta alle **persone fisiche** e agli **enti non commerciali** nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito è **ripartito in tre quote annuali di pari importo** ed indicato in dichiarazione dei redditi nel periodo di riconoscimento e nei successivi sino a conclusione dell'utilizzo.

L'utilizzo è effettuato **esclusivamente in compensazione** attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La prima quota annuale del credito d'imposta è utilizzabile **a decorrere dal giorno 10 del mese successivo all'acquisizione della dichiarazione "scaricata" dal**

**portale**; le altre due quote annuali sono utilizzabili, rispettivamente, a decorrere dal primo giorno di ciascuno dei due anni successivi.

L'agevolazione **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#), e **non è cumulabile con altra agevolazione fiscale** prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Al credito d'imposta **non si applicano i limiti** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (per il quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (per il quale il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in due milioni di euro per ciascun anno solare).

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Il monitoraggio fiscale dei titolari effettivi del trust***

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## **SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE: COSA CAMBIA DAL 2022**

[Scopri di più >](#)

Come noto, la bozza di circolare sul trust dello scorso 11 agosto 2021 ha incentrato gli **adempimenti del monitoraggio** degli investimenti detenuti all'estero da parte di un trust in capo ai **titolari effettivi**.

In sostanza, in linea con le indicazioni già date in occasione della [circolare 38/E/2013](#), il monitoraggio fiscale operato da tutti i beneficiari residenti in Italia, in quanto onere loro spettante, in relazione all'intero patrimonio estero detenuto dal trust residente in Italia, **esonera il trust dalla compilazione del quadro RW**.

Ci si chiede, tuttavia, **come possa il trust liquidare l'Ivie e l'Ivafe** senza la compilazione del **quadro RW** del proprio Modello Redditi ENC. In passato, il problema non esisteva in quanto **l'Ivie e l'Ivafe** si applicano ai soggetti tenuti al monitoraggio fiscale diversi dalle persone fisiche **solo a partire dal 2020**.

La bozza di circolare ha **esentato dall'obbligo di monitoraggio sia il trustee** (in linea con la [risoluzione 53/E/2019](#)), **sia il guardiano** (in linea con la [risposta ad interpello n. 506/E/2020](#)) **sia il disponente**, se non riveste anche lo *status* di beneficiario.

Possiamo quindi legittimamente asserire che l'adempimento si focalizza in capo ai **beneficiari**. Questi, secondo la [risposta interpello n. 693/E/2021](#) sono tenuti all'adempimento **anche se minorenni e non possono evitare la compilazione del quadro affidando l'incarico ad una fiduciaria**.

Appurato ciò, ci si deve confrontare con la **concreta modalità di compilazione del quadro RW**.

Partiamo dal caso in cui il *trust* sia **non residente** e detenga investimenti all'estero; il beneficiario, se residente in Italia, dovrà indicare nella casella 1 del proprio quadro RW il **codice 4** relativo alle ipotesi residuali quali quella della **titolarità effettiva del trust**.

Nella **colonna 3**, relativa alla tipologia di investimento, si indicherà il **codice 11** relativo a partecipazioni patrimonio di *trust*, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società. Nelle **colonne 7 e 8** si indicherà il **valore del patrimonio del trust**.

Il **Paese**, da indicare nella colonna 4, sarà quello di **residenza del trust**.

Infine, si pone il problema della **quota di possesso** da indicare nella colonna 5 e la **quota di partecipazione** da indicare nella colonna 19.

Spesso gli **atti di trust non predeterminano** in modo definito le **quote di partecipazione** al patrimonio da parte dei beneficiari.

Non resta, quindi, che indicare o la misura del **100%** o la **percentuale che si ottiene dividendo 100 per il numero di beneficiari**.

Entrambe le soluzioni non paiono appaganti in quanto **non conformi al dato sostanziale**. La via prudentiale è quella di **indicare il 100%** ma tale circostanza rischia di **moltiplicare le sanzioni in caso di mancato monitoraggio** in capo a tutti i titolari effettivi tenuti all'adempimento.

La compilazione diventa difficoltosa nel caso dei **beneficiari italiani di trust residenti in Italia** che detengono investimenti all'estero.

In questo caso il monitoraggio riguarderà ragionevolmente **solo una parte del patrimonio del trust**, in quanto questo deterrà probabilmente alcuni investimenti anche in Italia.

Ebbene, se possiamo ritenere di indicare nelle colonne 7 e 8 solo gli investimenti esteri, che codice indichiamo nella colonna 3 per individuare la **tipologia di bene**?

Si potrebbe inserire il codice 11 relativo al *trust*, ma **non si capisce che Paese estero** deve essere indicato nella colonna 4.

Si potrebbe indicare l'Italia quale Paese di residenza del *trust*, in analogia al *trust* estero, ma si tratta di una **opzione non ammessa**.

Si potrebbe indicare il **Paese estero in cui si trovano gli investimenti**, ma emerge una criticità se questi si trovano in Paesi diversi, a meno di **non compilare più righi**.

Tuttavia, considerando che la compilazione del quadro RW da parte dei **beneficiari** libera il *trust* dal corrispondente adempimento, possiamo ragionevolmente ritenere che **le informazioni da trasmettere siano quelle che avrebbe trasmesso il trust**, ossia **un rigo per ogni investimento estero** in modo da **distinguere la tipologia di investimento e il paese di detenzione** dello stesso, ferme restando le possibili unioni che le istruzioni e l'Agenzia riconoscono ad esempio per il **conto titoli all'estero**.

Certo è che i beneficiari necessiteranno di parecchie informazioni che tuttavia, il *trust* italiano, conoscendo la normativa fiscale del nostro Paese, si renderà ragionevolmente **disponibile a trasmettere**.

I beneficiari avranno cura di barrare la **colonna 20** relativa al monitoraggio.

Il **trust** sarà quindi esentato dall'adempimento, giusto quanto chiarito dalla **bozza di circolare 11.8.2021 che richiama la [circolare AdE 38/E/2013](#)**; anzi no, visto che deve liquidare l'Ivie e l'Ivafe. Ragionevolmente l'Ivie **potrebbe essere liquidata nel modello F24**, senza necessità di compilare il quadro RW.

Si dovrebbe prevedere, in sede di stesura della circolare definitiva, che in caso di trust residente **il monitoraggio competa al *trust* e non ai titolari effettivi**.

## PENALE TRIBUTARIO

### ***Il quadro lasciato “in bianco” non configura il reato di omessa dichiarazione***

di Lucia Recchioni



La sentenza della **Corte di Cassazione n. 5141**, depositata ieri, 14 febbraio, rappresenta un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul **rapporto tra i reati di omessa dichiarazione e di infedele dichiarazione**.

Un contribuente veniva condannato per il **reato di omessa presentazione della dichiarazione**, avendo lo stesso presentato una **dichiarazione in bianco** (non essendo stato il quadro RS compilato), seppur entro i termini previsti.

La Corte d'Appello, infatti, aveva assimilato la **dichiarazione trasmessa “in bianco”** all'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha quindi ritenuto necessario richiamare la lettera dell'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#), in forza del quale *“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”*.

Il reato, pertanto, può ritenersi integrato soltanto quando il contribuente **non trasmette le dichiarazioni**, nei termini previsti e nel rispetto delle soglie individuate.

La **dichiarazione sostanzialmente “in bianco”**, per questo motivo, **non può essere equiparata all'omessa dichiarazione**, essendo la norma chiara sul punto e non essendo ammesse interpretazioni estensive.

Se il contribuente **trasmette la dichiarazione**, sebbene con dati **non verosimili**, può incorrere nell'**infedele dichiarazione**, e l'avviso di accertamento deve essere conseguentemente notificato nei termini ordinari, non essendo applicabile la proroga prevista in caso di

**omissione della dichiarazione.**

Viene sul punto richiamata una **risalente pronuncia della Corte di Cassazione** (n. 10759/2006), la quale, però, deve ritenersi oggi superata, e, comunque non riconducibile al caso prospettato. Il caso oggetto della richiamata pronuncia vedeva infatti una **dichiarazione compilata solo nel frontespizio**, e, tra l'altro in un'annualità in cui **non era ancora prevista la trasmissione telematica**. Ecco il motivo per il quale, all'epoca, fu ritenuta **rilevante la mancata sottoscrizione** della stessa e si ritenne quindi configurato il reato di **omessa presentazione della dichiarazione**.

D'altra parte, con la più recente decisione **n. 32490/19 del 24.04.2018**, la Corte di Cassazione ha ritenuto **integrato il reato di infedele dichiarazione** in caso di **omessa compilazione dei quadri RG/RF**, non essendo stata ravvisata un'ipotesi di omessa dichiarazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, sono state **accolte le ragioni del contribuente, non potendo l'omessa compilazione di un quadro configurare il reato di omessa dichiarazione**, essendo più correttamente qualificabile la condotta come **infedele dichiarazione**.

## SPORT E MOTORI

---

### ***Le 3 scuse più comuni per non fare sport***

di Maurizia Fiori - trainer professionista

Si hai capito bene, scuse.

Perché quelle che tu definisci  **valide motivazioni** non sono altro che delle **giustificazioni che dai a te stesso** per non iniziare.

L'approccio solitamente è quello di *ricercare all'esterno* le cause della nostra impossibilità a fare qualcosa. E lo si fa trovando dei motivi:

- plausibili;
- credibili;
- verosimili.

Quindi il tuo **elenco dei motivi** del “perché non posso fare sport” appare ai tuoi occhi quantomeno giustificabile.

Io, invece, voglio chiamarli con il loro vero nome: **scuse**.

Infatti, se solo provassi a spostare il *focus* da “cause esterne” a “cause interne” scoprirai che la vera responsabilità è la tua e non degli altri.

Nel momento in cui ti assumi la **responsabilità di cambiare** hai il **100% di probabilità di cambiare**.

#### **Non ho tempo per fare esercizio**

Questa è in cima alla classifica delle **bugie che racconti a te stesso**.

Ti basti pensare che trascorriamo mediamente 4 h davanti alla Tv e 1 h 22 minuti a navigare su Internet. Il resto su whatsapp, telegram *et similia*.

Quindi non è il tempo ma la volontà!

## Sono troppo stanco per fare esercizio fisico

La **qualità della vita** che conduci è strettamente collegata al “*come ti senti*”.

E non parlo solamente di avere una alimentazione corretta, non fumare o di dormire una quantità di ore di sonno sufficiente per stare bene.

Parlo anche di altri due tipi di energie:

- **energia emotiva**, ovvero quello stato emotivo che ti fa essere sereno e positivo oppure sempre arrabbiato, ansioso e irascibile.
- **energia mentale**, cioè l'insieme dei pensieri che affollano la nostra testa e che vengono quotidianamente sollecitati da informazioni, messaggi, post, notifiche, e-mail che l'iperconnessione ci ha regalato.

Fare attività fisica **moltiplica le energie** di tutti e tre i livelli, fisico, mentale ed emotivo.

## Non trovo niente che mi piace

Vorrei rispondessi a queste tre domande prima di affermare che non trovi nessuno sport che ti piace:

- Ti sei mai davvero **messo di impegno** e hai fatto una ricerca rispetto a quello che offre il panorama delle differenti discipline sportive?
- Hai mai fatto esperienza andando a delle **prove gratuite** che i centri sportivi offrono ai potenziali clienti?
- Sei durato almeno due mesi consecutivi nel portare avanti un'**attività sportiva** prima di dire che lo sport non ti piace?

Se hai risposto no ad almeno una di queste domande allora la tua è palesemente una scusa!

Insomma, sii onesto con te stesso e chiediti se ti stai davvero occupando di te o ti riempì di scuse e di superfluo.

Iniziare a fare sport ti porterà a scoprire quanti benefici avrai in cambio.

Ma questo è un altro articolo.

